INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1958, N. 119

Art. 69

Riversa di posti nei concorsi per l'accesso ai ruoli della carriera ausiliaria

Nei primi concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli della carriera ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni un'aliquota di posti non superiore al 20 per cento puo' essere riservata agli operai giornalieri, comunque denominati, in servizio alla data di pubblicazione dei relativi bandi ed in possesso dei prescritti requisiti, ad eccezione di quello della eta'.

Versione in vigore dal 26 gennaio 1962, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119
Estremi	Legge 31 dicembre 1961, n. 1406
Titolo	Settimo — Disposizioni transitorie
Capo	IV — Carriera ausiliaria
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 gennaio 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/integrazioni-e-modificazioni-alla-legge-27-febbraio-1958-n-119/art-69-riversa-di-posti-nei-concorsi-per-l-accesso-ai-ruoli-della-carriera/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it